

**DIFFUSIONE DELLE PIANTE DI “AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA”  
NEL TERRITORIO CITTADINO  
VIGILANZA ED INTERVENTI DI SFALCIO 2018**

Comune di Milano  
U EMERGENZE AMBIENTALI  
PG 0280279 / 2018  
Del 25/06/2018 10:45:31  
Rep. OR1C0 0000043 / 2018  
ORIGINALE  
A: A AMBIENTE, ENERGIA - UFF

**IL SINDACO**

Rilevata la presenza nel territorio cittadino della pianta denominata *Ambrosia Artemisiifolia*, in modo particolare nelle aree verdi incolte o abbandonate, lungo le banchine stradali e gli argini dei corsi d'acqua, nelle massicciate ferroviarie e nelle terre smosse dei cantieri;

Rilevato che il polline di ambrosia è fortemente allergenico e può essere fonte di sintomatologie asmatiche con serie ripercussioni sull'apparato respiratorio;

Rilevato altresì che, provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, ossia prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante, si può ridurre in modo significativo la diffusione del polline stesso, determinando altresì una notevole riduzione del numero di piante;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 25522 del 29 marzo 1999, recante disposizioni contro la diffusione della pianta «Ambrosia» nella regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata e le prescrizioni in essa contenute;

Vista la nota n. 72924 di Registro Ufficiale datata 17 maggio 2018 (P.G. n. 257039 dell'11/06/2018), con la quale la ATS Milano Città Metropolitana invita le Amministrazioni comunali a porre in atto tutti i provvedimenti di competenza per contribuire in modo efficace alla realizzazione delle azioni di prevenzione della pollinosi da Ambrosia;

Visti i documenti di indirizzo (allegati alla suddetta nota sub 1 e sub 2) in cui sono indicate le misure di prevenzione e i metodi per il contenimento dell'*Ambrosia Artemisiifolia* tra cui, in particolare, la possibilità di eseguire: nelle aree urbane due sfalci, di cui il primo alla fine di luglio ed il secondo verso la fine di agosto; nelle aree agricole, sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo, un singolo intervento nella prima metà di agosto, salvo un ulteriore intervento all'inizio di settembre qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva;

Valutata la necessità di adottare specifica ordinanza sindacale contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 2.2.1 del Regolamento Locale di Igiene;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

## ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di aree agricole, ai proprietari e/o concessionari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse, ai responsabili di cantieri edili, ai responsabili dell'ANAS - Compartimento Regionale per la viabilità, ai responsabili della società Autostrade S.p.A. delle società ed enti che gestiscono le reti ferroviarie e viarie, ai proprietari/manutentori delle banchine stradali (sia comunali che extraurbane) ed autostradali, nonché ai proprietari e/o concessionari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare, a partire dall'emanazione del presente provvedimento, sull'eventuale presenza di *Ambrosia Artemisiifolia* sulle aree di loro pertinenza ed, in caso di riscontrata presenza, eseguire interventi di manutenzione e pulizia che prevedano:

### aree urbane

due sfalci nei seguenti periodi, assicurando comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza:

1° sfalcio: tra il 23 ed il 31 luglio;

2° sfalcio: tra il 19 ed il 26 agosto;

in alternativa, potrà essere utilizzata la pacciamatura, che presenta buoni risultati (anche il 100% di efficacia) su superfici limitate, oppure l'estirpamento, consigliato in letteratura in aree con poche piante di ambrosia. Per questi due sistemi di contenimento, le relative operazioni dovranno essere effettuate entro il 31 luglio;

### aree agricole

sulla base di un'attenta osservazione delle condizioni in campo, effettuare un intervento di sfalcio da effettuarsi nella prima metà di agosto ed un eventuale ulteriore intervento all'inizio di settembre, qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva. In alternativa potrà essere effettuato il diserbo, utilizzando diserbanti a basso impatto ambientale e scarso effetto residuale, oppure la trinciatura, l'aratura e l'erpatura con erpice a dischi, purché in presenza di un tenore ottimale di umidità dei suoli.

Ribadendo che, in ogni caso dovrà essere assicurata comunque la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza,

## INVITA

la cittadinanza a:

- eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, etc.) di propria pertinenza;
- curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc. che, agendo da antagonisti, impediscono lo sviluppo di *Ambrosia Artemisiifolia*.

Si avverte che in caso di inadempienza si procederà, previa diffida e senza pregiudizio per l'azione penale per i reati accertati, all'esecuzione d'ufficio delle opere ordinate, con successiva azione di rivalsa sui soggetti obbligati per il recupero delle spese sostenute, secondo le modalità in uso.


La sanzione per l'inosservanza alla presente ordinanza, come previsto dall'art. 1-bis delle norme finali del Regolamento Locale d'Igiene, è determinata sino al limite massimo di € 500,00=.

La presente ordinanza viene pubblicata nelle forme di rito.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010 e s.m.i. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

**IL SINDACO**

Giuseppe Sala

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Sala', written over the printed name 'Giuseppe Sala'.



**OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione dell'evento denominato "Pride square" che si svolgerà nei giorni 28, 29 e 30 giugno 2018.**

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- Nell'ambito dell'evento "Milano Pride 2018", nei giorni 28, 29 e 30 giugno 2018 si svolgerà un'iniziativa denominata "Pride square" organizzata dal Centro di iniziativa Gay – Arcigay con sede a Milano che interesserà le seguenti vie e piazze: Via Palazzi, Viale Tunisia, Via P. Castaldi, Via Tadino, Piazza Oberdan, Largo Bellintani, Via V. Veneto fronte Via Lecco e Piazzale Lavater;
- saranno posizionate nelle vie sopra indicate delle strutture destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande;

#### Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di possibili problematiche meritevoli della massima attenzione;
- al fine di garantire che l'evento si svolga correttamente contenendo i fenomeni negativi connessi alla concentrazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento.

#### Considerato che:

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche nelle vie interessate dall'evento e nelle vie limitrofe.

#### Considerato, altresì, che:

- a. ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine, bottiglie



## Atti del Comune

di plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, fuochi d'artificio e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

- b. i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

**Attesa** la necessità di garantire che la manifestazione programmata si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale.

Valutata positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altri luoghi cittadini con analoghe criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

**Vista** la necessità di provvedere e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo, fuochi di artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

**Ritenuto**, quindi, di adottare, in occasione della manifestazione in oggetto, misure preventive a tutela dell'area interessata dall'evento pubblico.

### Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- l'art. 7-bis e l'art. 50, comma 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dal D. L. n.14 del 20/02/2017 convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- La Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;



## Atti del Comune

- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 880 del 25 maggio 2018.

### ORDINA

dalle ore 08.00 di giovedì 28 giugno 2018  
alle ore 24.00 di sabato 30 giugno 2018

in Milano, nelle seguenti località:

**Via Palazzi, Viale Tunisia, Via P. Castaldi, Via Tadino, Piazza Oberdan, Largo Bellintani, Via V. Veneto fronte Via Lecco e Piazzale Lavater e nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie e piazze sopracitate**

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica piene e chiuse con tappo, lattine di qualsiasi tipologia;**
2. **il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;**
3. **Il divieto di vendere anche per asporto e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, lattine, bottiglie di plastica piene chiuse con tappo di qualsiasi tipologia rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private;**

**E' consentito**, nel periodo e nell'arco orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione;

4. **Il divieto di vendita e consumo di bevande superalcoliche nella parte esterna dei pubblici esercizi, anche per gli esercizi di vicinato e di asporto fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia e contenitori di vetro e lattine;**
5. **Il divieto di consumo e vendita di bevande superalcoliche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande anche con licenza temporanea su area pubblica o aperta al pubblico fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia, contenitori di vetro e lattine;**



## Atti del Comune

6. è consentito all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa con servizio al tavolo la consumazione in vetro di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e altre bevande, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia, contenitori di vetro e lattine;
7. di vietare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in ogni forma e dimensione, compreso il cosiddetto "street food".

### ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo. Ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 08.00 del giorno 28 giugno 2018 fino alle ore 24.00 del giorno 30 giugno 2018 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO  
Dott. Giuseppe Sala



**OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in occasione della Parata "Milano Pride 2018" prevista per sabato 30 giugno 2018**

### IL SINDACO

**Premesso che:**

- Il 30 giugno 2018 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 si svolgerà la Parata organizzata dal Centro di iniziativa GAY - ARCIGAY, che interesserà le seguenti vie e piazze: Piazza Duca D'Aosta (partenza), Via Vitruvio, Via Settembrini, Piazza Caiazzo, Via Pergolesi, Corso B. Aires e Piazza Oberdan (arrivo);

**Rilevato che:**

- Lo svolgimento di una "Parata" comporta l'insorgere di possibili problematiche meritevoli della massima attenzione;
- al fine di garantire il corretto svolgimento della "Parata" e consentire la piena fruizione degli spazi e del territorio, si rende necessario contenere i fenomeni negativi legati all'incremento di persone lungo le vie e le piazze attraversate dalla manifestazione;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;

**Considerato che:**

per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari restrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori in vetro e lattine, nonché di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche nelle vie interessate dall'evento e nelle vie limitrofe;

**Considerato, altresì, che:**

- a) ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine, bottiglie di plastica piene chiuse con





## Atti del Comune

tappo di qualsiasi tipologia, fuochi d'artificio e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

- b) i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

**Attesa** la necessità di garantire che la parata programmata si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale.

**Valutata** positivamente l'efficacia delle misure già adottate in altre pubbliche manifestazioni e in altri luoghi cittadini con le stesse criticità, particolarmente in termini di:

- tutela della salute;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali.

**Vista** la necessità di provvedere alla salvaguardia dei luoghi e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di Safety con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, fuochi di artifici pirotecnici, nonché l'abuso nel consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

**Ritenuto**, quindi, di adottare, dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del giorno 30 giugno 2018, misure preventive a tutela delle vie e delle piazze interessate dalla "Parata", qui sotto meglio indicate:

**Piazza Duca D'Aosta, Via Vitruvio, via Settembrini, Piazza Caiazzo, Via Pergolesi, C.so B. Aires e Piazza Oberdan;**

**e nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie sopracitate;**

**Visti:**

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- l'art. 7-bis e l'art. 50, comma 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dal D. L. n.14 del 20/02/2017 convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;



## Atti del Comune

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 880 del 25 maggio 2018.

### ORDINA

dalle ore 13.00 alle ore 24.00 di sabato 30 giugno 2018

in Milano, nel percorso costituito dalle vie e piazze:

Piazza Duca D'Aosta, Via Vitruvio, Via Settembrini, Piazza Caiazzo, Via Pergolesi, C.so B. Aires e Piazza Oberdan e nel raggio complessivo di 200 metri dalle vie e piazze sopraccitate

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica piene chiuse con tappo, lattine di qualsiasi tipologia;**
2. **il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;**
3. **Il divieto di vendere anche per asporto e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, lattine, bottiglie di plastica piene chiuse con tappo di qualsiasi tipologia rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro;**  
**E' consentito**, nel periodo e nell'arco orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione;
4. **Il divieto di consumo di bevande superalcoliche all'esterno dei pubblici esercizi anche degli esercizi di vicinato e di asporto fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine.**

**E' consentito** il consumo di qualsiasi bevanda alcolica e superalcolica, previa spillatura o mescita in contenitori di carta o di plastica **all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa;**



## Atti del Comune

5. di vietare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in ogni forma e dimensione, compreso il commercio in forma itinerante cosiddetto "street food".

### ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del giorno 30 giugno 2018 verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO  
Dott. Giuseppe Sala

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Sala', written over the printed name.

Milano



## Atti del Comune

Direzione Economia Urbana e Lavoro  
Area Attività Produttive e Commercio

**Oggetto: Modifica delle ordinanze n. 28 del 18/05/2018 e n. 34 del 08/06/2018 emanate ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in occasione della manifestazione Social Music City che si terrà dal 19 maggio al 22 settembre 2018 presso l'ex scalo di Porta Romana".**

### IL SINDACO

Atteso che:

- è in corso di svolgimento, fino al 22 settembre 2018, presso l'ex Scalo di Porta Romana, la manifestazione Social Music City;
- con ordinanza sindacale n. 28 del 18/5/2018 sono stati disposti divieti per l'esercizio del commercio itinerante e per la distribuzione di vetro e lattine nelle vie interessate dall'evento (Via Lorenzini e strade confluenti o limitrofe nel raggio di 200 m);
- con ordinanza sindacale n. 34 dell'8/06/2018 sono state modificate:
  - alcune delle date indicate nell'Ordinanza n. 28/2018 a seguito di riprogrammazione del palinsesto della manifestazione, in quanto prevedevano eventi non di pubblico spettacolo;
  - la decorrenza dell'orario di efficacia dell'ordinanza n. 28/2018 dalle ore 19 anziché dalle ore 14 *"limitatamente al divieto rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private di vendere e/o distribuire, anche gratuitamente, bevande in bottiglie di vetro e in contenitori di latta per asporto"*;

Considerato che:

- a seguito di ulteriore riprogrammazione del palinsesto della manifestazione, emerge la necessità di modificare parzialmente le date indicate nel dispositivo della citata ordinanza sindacale n. 28/2018 come qui di seguito indicato:
  - 1) la manifestazione prevista per il 29 giugno è riprogrammata al 30 giugno 2018;**
  - 2) la manifestazione prevista per il 14 settembre 2018 è annullata;**

Ritenuto di modificare le precedenti ordinanze n. 28/2018 e n. 34/2018 in aderenza con le modifiche al palinsesto dinnanzi esplicitate;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 7-bis e all'art. 50 comma 7-bis come modificato dal Decreto Legge n. 14 del 20/02/2017 convertito dalla Legge n. 48 del 18 aprile 2017;



## Atti del Comune

- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- la Legge Regionale 6/2010, con particolare riferimento all'art. 22, comma 2 e all'art. 27, comma 6-bis;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/6495/2008;
- il vigente "Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche";
- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 28 del 18/5/2018;
- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 34 del 8/06/2018;

### ORDINA

in occasione della manifestazione "Social Music City" in corso di svolgimento dal 19 maggio al 22 settembre 2018 presso l'ex scalo di Porta Romana quanto segue:

1. nei giorni **30 giugno; 21 luglio; 8, 15 e 22 settembre**, con decorrenza dalle ore 19, di vietare a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private di vendere e/o distribuire, anche gratuitamente, bevande in bottiglie di vetro e in contenitori di latta per asporto nell'area così delimitata :
  - Via Lorenzini e strade confluenti o limitrofe nel raggio di 200 metri;
2. nei giorni **29 giugno e 14 settembre 2018** la rimozione dei divieti previsti dalle Ordinanze Sindacali n. 28 e 34 in quanto in dette date la programmazione del palinsesto prevede lo svolgimento di eventi non di pubblico spettacolo.

Rimangono confermati gli altri contenuti previsti dalle Ordinanze n. 28 e 34 /2018.

### ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00.

Le violazioni al divieto di esercitare il commercio itinerante saranno punite ai sensi dell'art. 27, comma 6 bis della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano e sul sito internet del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it).



## Atti del Comune

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco  
Giuseppe Sala

*Anna Scavuzzo*

Comune di Milano  
La Vice Sindaco  
Anna Scavuzzo